



Sent. n.8/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37574** del registro di segreteria, sul
ricorso presentato a istanza del sig.:

xxxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxxxxxx e ivi residente alla via xxxxxxxx,
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rita Marzio, con domicilio eletto presso
il suo Studio in Ostuni, alla via Dottor F. Rodio, 2/A,
(marzio.annarita@coabrindisi.legalmail.it);

contro:

I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Brindisi, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De
Leonardis ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale
dell'I.N.P.S. in Bari, alla Via Putignani, n. 108.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Udita, alla pubblica udienza del xxxxx, l'Avv. I. De Leonardis per l'I.N.P.S.;
nessuno comparso per il ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il xxxxxx il sig. xxxxxxxx, già Sovrintendente della

	Polizia di Stato, in congedo nella “riserva” dal 10.11.2018 (con sistema misto:	
	retributivo fino al 31.12.1995 e contributivo dall’1.1.1996), titolare di pensione	
	gestione ex I.N.P.D.A.P., ha chiesto il ricalcolo di quest’ultima mediante	
	applicazione, sulla quota calcolata mediante il sistema retributivo,	
	dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, deducendo	
	che:	
	- l’art. 54, comma 1, del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei	
	dipendenti civili e militari dello Stato prevede che <i>«La pensione spettante al</i>	
	<i>militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di</i>	
	<i>servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto</i>	
	<i>disposto nel penultimo comma del presente articolo»</i> ; in base al comma da	
	ultimo citato, <i>«Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non</i>	
	<i>appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è</i>	
	<i>determinata nell'annessa tabella n. 2»</i> ;	
	- in base all’art. 44, comma 1, del medesimo d.P.R. <i>«La pensione spettante</i>	
	<i>al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari</i>	
	<i>al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80</i>	
	<i>per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo</i>	
	<i>dell’ottanta per cento»</i> ;	
	- le due norme avrebbero due ambiti di applicazione diversi (l’art. 54 si	
	riferisce al personale militare con un’anzianità di almeno 15 anni di servizio,	
	l’art. 44 al personale civile) che osterebbero all’estensione dell’aliquota del	
	35% al personale militare.	
	Ciò posto, il ricorrente ha chiesto di affermare il suo diritto alla	
	rideterminazione /liquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con	
	2	

	applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di	
	rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, a partire dalla data di	
	decorrenza della pensione, nonché al recupero delle somme non corrisposte,	
	oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi; con	
	condanna del resistente al pagamento delle spese, onorari e competenze di	
	giudizio, da distrarsi in favore della procuratrice anticipataria.	
	2. La ricevuta di avvenuta notifica del ricorso, unitamente al decreto del	
	6.5.2024 di fissazione dell'udienza di discussione del giudizio all'xxxxxxx, è	
	stata ritualmente depositata dal ricorrente il 16.5.2024.	
	3. Con decreto del 9.9.2024 è stato disposto il rinvio dell'udienza al xxxxxx.	
	4. Con memoria depositata l'11.10.2024 l'I.N.P.S. si è costituito in giudizio,	
	sostenendo che:	
	- l'art. 1, comma 101, della l. 30.12.2021, n. 234 (legge di bilancio 2022),	
	che ha esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile	
	l'applicazione dell'art 54 del d.P.R. n. 1092/1973 <i>«ai fini del calcolo della</i>	
	<i>quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con</i>	
	<i>applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile»</i> , non ha	
	effetto retroattivo, operando la riliquidazione del trattamento pensionistico	
	solo a partire dal rateo di gennaio 2022, come chiarito dalla giurisprudenza	
	costituzionale e contabile;	
	- in applicazione del citato art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021 e in linea	
	con la richiamata lettura esegetica, la Circolare I.N.P.S. n. 44 del 23.3.2022 ha	
	previsto il riesame dei trattamenti pensionistici delle Forze di Polizia ad	
	ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria), con	
	corresponsione dei ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore	
	3	

	(1.1.2022) della disposizione in esame;	
	- con riferimento al dott. xxxxxxxxx, il citato riesame è esitato nella	
	determinazione della Sede I.N.P.S. di Brindisi (a cui la posizione del ricorrente	
	è stata trasferita dalla Sede di Taranto) che, con effetto sulla rata di agosto	
	2024, ha operato un conguaglio per somme arretrate (a partire dall'1.1.2022)	
	pari a € 5.761,10, di cui € 226,77 a titolo di interessi legali e, nei limiti	
	dell'eventuale maggior importo differenziale, rivalutazione monetaria.	
	In relazione a quanto precede, l'Istituto ha chiesto di: rigettare la domanda del	
	ricorrente di applicazione dell'aliquota del 2,44% con efficacia retroattiva	
	rispetto all'1.1.2022, in quanto infondata in fatto e diritto, e dichiarare cessata	
	la materia del contendere per il periodo successivo alla predetta data; in ogni	
	caso, dichiarare prescritte le pretese differenze sui ratei di pensione maturati,	
	eventualmente dovute e non riscosse, relative al periodo precedente il	
	quinquennio antecedente la data ultima di costituzione in mora; in via gradata,	
	fare applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria	
	e, in ogni caso, rigettare la richiesta di riconoscimento di quest'ultima	
	difettando i presupposti di legge e la prova del maggior danno; spese rifuse.	
	5. All'udienza del 22.10.2024, nessuno comparso per il ricorrente, l'avv. De	
	Leonardis, per l'I.N.P.S., si è riportato alla memoria difensiva di costituzione.	
	6. Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo, letto all'esito della	
	camera di consiglio e di seguito trascritto.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha a oggetto la domanda del ricorrente, come sopra	
	generalizzato, di declaratoria del suo diritto alla rideterminazione /liquidazione	
	4	

	del trattamento pensionistico in godimento, con applicazione, sulla quota	
	calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art.54	
	del D.P.R.1092/1973, a partire dalla data di decorrenza della pensione, nonché	
	il recupero delle somme non corrisposte, oltre a rivalutazione monetaria ed	
	interessi legali maturati e maturandi.	
	2. Dagli atti di causa emerge che, alla data del 31.12.1995, il sig. xxxxx vanta	
	un'anzianità contributiva pari a 17 anni e 9 mesi.	
	3. L'art. 1, comma 1, della l. n. 234/2001 ha stabilito che « <i>Al personale delle</i>	
	<i>Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre</i>	
	<i>1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente</i>	
	<i>maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi</i>	
	<i>dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo</i>	
	<i>unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.</i>	
	<i>1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con</i>	
	<i>il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni</i>	
	<i>anno utile»</i> ; il successivo comma 102 ha quantificato gli oneri finanziari	
	derivanti dall'attuazione della disposizione richiamata per gli anni a partire dal	
	2022.	
	4. In coerenza con il novellato quadro normativo e sulla base di quanto	
	previsto dalla Circolare n. 44/2022, l'I.N.P.S. ha provveduto a rideterminare il	
	trattamento pensionistico del ricorrente, mediante applicazione sulla parte	
	retributiva della pensione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.	
	Come risulta dagli atti di causa, l'Ente previdenziale ha correttamente	
	applicato tale criterio a decorrere dall'1.1.2022, in linea con l'interpretazione	
	fornita dalla giurisprudenza di questa Corte sulla portata dell'art. 101, comma	
	5	

1, della legge di bilancio 2022 (cfr. le sentenze nn. 41 e 45 del 2022, rispettivamente della Prima e della Seconda Sez. giur. centr. app., richiamate dalla sentenza di questa Sezione n. 111/2024; cfr. anche le sentenze di questa Sezione nn. 116, 122, 123 e 174 del 2024).

5. Tale esegesi ha ricevuto l'avallo della Corte costituzionale che – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della l. 15.12.1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092/1973, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria – ha affermato, con riferimento all'art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021, che *«giustamente il rimettente ha ritenuto che tale disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, trovi applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022»* (sentenza n. 33 del 2023).

6. Alla luce delle superiori considerazioni sussistono i presupposti per il rigetto della domanda di applicazione dell'aliquota del 2,44% con efficacia retroattiva rispetto all'1.1.2022 e per la declaratoria della cessazione della materia del contendere per il periodo successivo alla medesima data, essendo stata la pretesa del ricorrente integralmente soddisfatta.

7. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, avendo l'Amministrazione provveduto al congruaglio delle somme dovute al ricorrente successivamente all'instaurazione del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso
n. 37574, proposto dal sig. xxxxxx, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di applicazione dell'aliquota del 2,44% con efficacia retroattiva rispetto all'1.1.2022;
- 2) dichiara cessata la materia del contendere per il periodo successivo alla suddetta data;
- 3) spese compensate.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del xxxxxxxxxxxx.

Il Giudice

(Giovanni Natali)

f.to digitalmente

Depositata il 10.01.2025

Il Funzionario

(Franca Maria Alfarano)